



**Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso**

# **VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

(ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE/2016/679 GDPR)

## **WHISTLEBLOWING**

**Allegato 4**

# **Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti**

**v. 01 del 18/11/2025**



## Sommario

<b>Art. 1 - Oggetto e finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Ambito soggettivo.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Ambito oggettivo .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Canali di segnalazione e modalità di invio.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - Gestione delle segnalazioni e ruolo del RPCT .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Tempi di gestione, riscontri e archiviazione .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - Garanzie per i segnalanti e divieto di ritorsione .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Riservatezza, anonimato e trattamento dei dati personali.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Coordinamento con il PTPCT e con il sistema di prevenzione dei rischi .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 - Ruolo del DPO .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 - Adozione, pubblicità e aggiornamento del regolamento.....</b>	<b>7</b>

## Art. 1 - Oggetto e finalità

Questo regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del canale interno di segnalazione di violazioni (whistleblowing) presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Treviso (di seguito: Ordine), in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e protezione dei dati personali.

Il canale di segnalazione ha le seguenti finalità:

- favorire l'emersione tempestiva di condotte illecite o irregolarità rilevanti per l'attività dell'Ordine
- proteggere le persone che segnalano in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione
- rafforzare il sistema di prevenzione dei rischi corruttivi e di mala gestio previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
- tutelare l'integrità dell'Ordine, la correttezza dell'esercizio delle professioni medica e odontoiatrica e la fiducia della collettività nell'operato dell'ente

## Art. 2 - Ambito soggettivo

Possono utilizzare il canale interno di segnalazione e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023, in quanto legittimati, i seguenti soggetti che operano o hanno operato in relazione all'Ordine:

1. dipendenti dell'Ordine
2. titolari di rapporti di collaborazione o consulenza, anche occasionali
3. fornitori di beni o servizi, appaltatori e subappaltatori, nonché loro dipendenti e collaboratori
4. iscritti agli albi tenuti dall'Ordine, limitatamente ai rapporti connessi all'attività istituzionale dell'ente
5. volontari, tirocinanti e soggetti che svolgono o hanno svolto attività formative o professionali presso l'Ordine, retribuite o non retribuite
6. soggetti che facilitano la segnalazione (facilitatori), ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, nonché persone comunque collegate al segnalante e potenzialmente esposte a ritorsioni in ragione della segnalazione

Le tutele previste si applicano anche alle segnalazioni effettuate in un contesto di rapporti di lavoro o collaborazione non ancora iniziati (ad esempio, fase precontrattuale) o già cessati, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il rapporto.

## Art. 3 - Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale interno le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, nonché le condotte, attive od omissive, che rientrano nelle tipologie indicate dal d.lgs. 24/2023.

In particolare, rientrano nell'ambito del canale:

- comportamenti, atti od omissioni che integrano reati o illeciti amministrativi, contabili o disciplinari rilevanti per l'attività dell'Ordine
- violazioni di norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- violazioni di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea e delle relative norme nazionali di attuazione nei settori interessati dal decreto



- condotte contrarie ai codici di comportamento, ai codici deontologici o ai regolamenti interni, quando siano idonee a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine

Sono in linea di principio escluse dal canale whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste di natura personale che riguardino il rapporto di lavoro o di collaborazione, salvo che presentino un interesse pubblico o un profilo di violazione rientrante nelle fattispecie sopra indicate
- doglianze di carattere meramente organizzativo o rivendicazioni economiche che non si collegano a violazioni di norme o alla tutela dell'integrità dell'ente

In caso di dubbi sull'inquadramento, il RPCT valuta se la segnalazione rientra o meno nell'ambito del canale whistleblowing, curando, ove necessario, l'indirizzo verso gli strumenti più appropriati (ad esempio reclami, procedure disciplinari ordinarie, contenzioso).

## **Art. 4 - Canali di segnalazione e modalità di invio**

Il canale principale per la presentazione delle segnalazioni è la piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione dall'Ordine tramite il servizio WhistleblowingIT, basato sul software GlobalLeaks, accessibile attraverso un link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Attraverso la piattaforma, il segnalante può:

- consultare informazioni sintetiche sulle finalità del canale, sulle tutele previste e sulle modalità di gestione
- prendere visione dell'informativa privacy
- compilare un questionario guidato per descrivere in modo strutturato i fatti oggetto di segnalazione
- scegliere se indicare o meno la propria identità
- allegare documenti ritenuti rilevanti
- ricevere un codice univoco per accedere successivamente alla segnalazione, verificare lo stato di avanzamento, integrare le informazioni e ricevere riscontro

L'Ordine, in conformità al d.lgs. 24/2023, mette a disposizione anche una modalità di segnalazione orale tramite incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o con persona da questi delegata. L'incontro è organizzato in modo da garantire la riservatezza del segnalante e si conclude con la redazione di un verbale o di una scheda che viene inserita nel sistema di segnalazione.

L'uso di canali non dedicati (telefonate generiche, email ordinarie, ecc.) è sconsigliato, poiché non consente di garantire il medesimo livello di protezione e tracciabilità. Qualora tuttavia pervengano segnalazioni attraverso tali canali, il RPCT valuta, caso per caso, se riconducibile, con le dovute cautele, nel perimetro del sistema, informando il segnalante sulle tutele effettivamente applicabili.

## **Art. 5 - Gestione delle segnalazioni e ruolo del RPCT**

La gestione operativa del canale di segnalazione è affidata al RPCT dell'Ordine, che agisce nel rispetto del d.lgs. 24/2023, del PTPCT e di questo regolamento.

Il RPCT:

- riceve le segnalazioni tramite la piattaforma e tramite gli eventuali incontri diretti

- verifica la ricevibilità e la riconducibilità della segnalazione all'ambito oggettivo e soggettivo del canale
- richiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti al segnalante, tramite la piattaforma o con le altre modalità previste
- coordina lo svolgimento delle attività istruttorie, coinvolgendo, nei limiti strettamente necessari, le strutture e gli organi competenti
- definisce l'esito della segnalazione (archiviazione, attivazione di procedimenti interni, trasmissione ad autorità esterne, adozione di misure organizzative)
- cura la predisposizione e l'invio dei riscontri al segnalante nei termini previsti dal d.lgs. 24/2023

Il RPCT è supportato da un gruppo ristretto di persone interne, espressamente nominate e autorizzate al trattamento dei dati connessi alle segnalazioni. La composizione di questo gruppo è definita dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle competenze necessarie e del principio di stretta necessità nell'accesso alle informazioni.

In caso di conflitto di interesse che coinvolga il RPCT o uno dei componenti del gruppo di gestione (ad esempio segnalazioni che li riguardino direttamente o indirettamente), la segnalazione è assegnata a un soggetto diverso, individuato secondo criteri predeterminati e formalizzati, in modo da garantire imparzialità e indipendenza dell'istruttoria.

## **Art. 6 - Tempi di gestione, riscontri e archiviazione**

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 24/2023.

In particolare:

- il segnalante riceve conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni, tramite la piattaforma o la modalità concordata
- il RPCT fornisce un riscontro al segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro 3 mesi dalla conferma di ricezione o, in mancanza di tale conferma, dalla scadenza del termine di 7 giorni, salvo i casi di proroga motivata previsti dalla legge

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il periodo previsto dal d.lgs. 24/2023 e dalla normativa applicabile, con un limite massimo di 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvo ulteriori esigenze di conservazione legate a procedimenti disciplinari, contenziosi o obblighi di legge specifici, che devono essere adeguatamente motivate e documentate.

## **Art. 7 - Garanzie per i segnalanti e divieto di ritorsione**

L'Ordine tutela le persone che effettuano segnalazioni nei casi e alle condizioni previste dal d.lgs. 24/2023, in particolare quando:

- la segnalazione riguarda violazioni rientranti nell'ambito oggettivo previsto
- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rilevanti
- la segnalazione è stata effettuata tramite il canale interno o con le altre modalità previste dalla legge



Nei confronti del segnalante, del facilitatore e dei soggetti a essi collegati, è vietata qualsiasi forma di ritorsione riconducibile, anche indirettamente, alla segnalazione o alla divulgazione pubblica effettuata nel rispetto delle condizioni di legge. Rientrano tra le ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- sanzioni disciplinari ingiustificate
- trasferimenti, mutamenti di mansioni o incarichi, esclusioni da opportunità professionali
- demansionamenti, molestie, isolamento professionale
- risoluzione del rapporto, mancato rinnovo o mancata conferma di collaborazioni in assenza di motivate ragioni estranee alla segnalazione

L'Ordine si impegna a:

- valutare attentamente ogni situazione segnalata come potenziale ritorsione
- adottare, se del caso, misure correttive o di ripristino, comprese iniziative disciplinari nei confronti degli autori di condotte ritorsive
- cooperare con le autorità competenti in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei segnalanti

## **Art. 8 - Riservatezza, anonimato e trattamento dei dati personali**

L'Ordine garantisce la massima riservatezza sulle segnalazioni e sull'identità del segnalante, del facilitatore e dei soggetti comunque coinvolti, nel rispetto del d.lgs. 24/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare:

- l'identità del segnalante non è rivelata a soggetti diversi dal RPCT e dal gruppo di gestione, salvo il consenso espresso del segnalante o le ipotesi di legge in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato o per esigenze istruttorie, nei limiti e con le cautele previste dalla normativa
- la piattaforma è configurata in modo da non registrare nei log dati tecnici (come indirizzi IP e user agent) che possano consentire la tracciabilità del segnalante
- il segnalante può effettuare segnalazioni anche in forma anonima; tali segnalazioni sono prese in considerazione quando risultino sufficientemente circostanziate

Il trattamento dei dati personali connesso alle segnalazioni è descritto nella DPIA adottata dall'Ordine ed è svolto nel rispetto:

- dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza
- delle basi giuridiche individuate (adempimento di obblighi legali, esecuzione di compiti di interesse pubblico, motivi di interesse pubblico rilevante, esercizio o difesa di un diritto)
- delle misure tecniche e organizzative descritte nella DPIA e nella scheda tecnica della piattaforma

L'Ordine rende disponibili ai soggetti interessati specifiche informative sul trattamento dei dati personali, distinte per segnalanti/facilitatori e per persone segnalate/altri interessati, e gestisce le richieste di esercizio dei diritti con il supporto del DPO, tenendo conto delle eventuali limitazioni motivate dalla necessità di proteggere l'identità del segnalante, l'efficacia delle verifiche e gli interessi pubblici tutelati.



## **Art. 9 - Coordinamento con il PTPCT e con il sistema di prevenzione dei rischi**

Il canale interno di segnalazione costituisce parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza dell'Ordine, come delineato nel PTPCT.

In particolare:

- il PTPCT richiama il canale whistleblowing tra gli strumenti a presidio dell'integrità dell'ente
- le informazioni aggregate derivanti dalle segnalazioni (numerosità, tipologie, aree di rischio più frequentemente interessate, senza dati identificativi) sono utilizzate, in forma anonimizzata o comunque non riconducibile a singoli soggetti, per aggiornare la mappatura dei rischi e le misure di prevenzione
- eventuali criticità ricorrenti emerse dalle segnalazioni sono considerate nella definizione dei programmi di formazione, dei controlli e degli interventi organizzativi

Il coordinamento tra RPCT, DPO e altre funzioni coinvolte nella gestione del PTPCT è assicurato tramite incontri periodici e scambi informativi strutturati, nel rispetto delle rispettive competenze e della riservatezza delle singole segnalazioni.

## **Art. 10 - Ruolo del DPO**

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ordine:

- è coinvolto nella progettazione, nella revisione e nel monitoraggio del canale di segnalazione
- ha esaminato e reso parere favorevole sulla DPIA relativa al whistleblowing
- è consultato in caso di incidenti di sicurezza o data breach che coinvolgano il canale
- supporta il RPCT nella valutazione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e delle eventuali limitazioni
- partecipa ai riesami periodici della DPIA e delle misure di sicurezza connesse al canale

Il DPO rimane a disposizione dei soggetti interessati per eventuali chiarimenti sui profili di protezione dei dati personali relativi al sistema di whistleblowing, attraverso i canali di contatto pubblicati sul sito dell'Ordine.

## **Art. 11 - Adozione, pubblicità e aggiornamento del regolamento**

Questo regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine ed entra in vigore dalla data della relativa deliberazione.

L'Ordine assicura adeguata pubblicità al regolamento e alle informazioni essenziali sul canale di segnalazione tramite il proprio sito istituzionale e gli strumenti di comunicazione interna.

Il regolamento è oggetto di aggiornamento quando:

- intervengano modifiche rilevanti della normativa in materia di whistleblowing, prevenzione della corruzione o protezione dei dati personali
- siano introdotte modifiche significative alla piattaforma o alle procedure di gestione delle segnalazioni
- emergano criticità, indicazioni delle autorità o esigenze di miglioramento sulla base dell'esperienza applicativa



Ogni aggiornamento è accompagnato, ove necessario, da un riesame della DPIA sul canale whistleblowing e dal parere del DPO.